



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 10-09-20

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di settembre alle ore 21:00, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge presso la sede municipale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FABIANI CORRADO	Presente	CIOCCONI MAURIZIO	Presente
ABBA DAVIDE	Presente	DODI FABIO	Presente
PIETRONAVE SANDRA	Presente	PIAGGI LUCA	Presente
ZAGARELLA ANDREA	Presente	BRONZINA CRISTINA	Presente
NATALE DAVIDE	Presente	MADRIGNANI ROBERTO	Presente

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor FABIANI CORRADO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2020.

PARERE: Favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
VINCENZI GIULIANA



PARERE: Favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
VINCENZI GIULIANA



Su invito del Sindaco interviene l'Assessore **Brosini Paola**, presente in aula su invito del Sindaco, che relaziona sul punto come di seguito riportato:

“Per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 516.151,57, al netto della quota di alimentazione del Fondo Solidarietà Comunale, pari per l'anno 2020 ad euro 89.486,37 che verrà trattenuta direttamente dall'Agenzia delle entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai contribuenti. Mentre per l'anno 2020 il fondo di solidarietà comunale per il comune di Brugnato ammonta ad € 93.085,06.

Con l'eliminazione della Tasi si sono mantenute inalterate le relative aliquote. L'emergenza sanitaria intervenuta con la pandemia impone, inoltre, per quanto è possibile, una visione diversa dell'imposizione tributaria.

Dalle stime operate dall'Ufficio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;*
- 2) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille, resta ferma la riserva di gettito spettante allo Stato calcolata nella misura dello 7,6 per mille;*
- 3) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;*
- 4) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.”*

Il Consigliere **Madignani** interviene, precisando che in sede di bilancio verranno approfonditi i vari argomenti relativi alle varie entrate. Dichiara quindi sul punto il voto contrario del Gruppo consiliare di appartenenza, al di là delle singole aliquote, perché nel suo complesso l'architettura del bilancio non appare convincente, come verrà meglio in seguito esplicitato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2019 sono state confermate per l'anno 2019 le aliquote IMU approvate con atto di C.C.n. 25 del 30/07/2015;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2019 sono state confermate per l'anno 2019 le aliquote TASI approvate con atto di C.C.n.26 del 30/07/2015;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557](#)

[del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del

decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Richiamato l'articolo 106 comma 3 bis del D.L. 19/05/2020, nr. 34, come convertito dalla Legge 17/07/2020, nr. 77, con cui i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e per la deliberazione delle tariffe, delle aliquote di imposte e tasse e dei relativi regolamenti è stato differito al 30 settembre del corrente anno;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 516.151,57, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 89.486,37.

Considerato che dalle stime operate dall'Ufficio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 5) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 6) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille, resta ferma la riserva di gettito spettante alla Stato calcolata nella misura dello 7,6 per mille;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 08/09/2020 dalla Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Bilancio, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Con voti regolarmente resi nr. 7 favorevoli, nr. 3 contrari (Bronzina, Natale e Madrignani), nessun Consigliere astenuto, su nr. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

- 2) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille, fatta salva la riserva di gettito spettante allo Stato calcolata nella misura dello 7,6 per mille;
- 3) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 4) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;

B) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;

C) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

D) Di demandare al Responsabile del Servizio interessato i conseguenti adempimenti.

Il **CONSIGLIO COMUNALE**, procedutosi con votazione separata ai sensi dell'art.134 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs.267/2000, con voti regolarmente resi nr. 7 favorevoli, nr. 3 contrari (Bronzina, Natale e Madrignani), nessun Consigliere astenuto, su nr. 10 Consiglieri presenti e votanti, **DELIBERA** di conferire immediata eseguibilità all'atto di che trattasi.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIANI CORRADO



SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02/07/2018 al 16/07/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Brugnato, li



SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/07/2018 per il decorso termine della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Brugnato, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA